

**Provincia di Torino**  
**Determinazione del Dirigente**  
**del Servizio Urbanistica**

Prot. n...../341798/2005

OGGETTO: COMUNE DI CERESOLE REALE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C.  
- D.C.C. N. 11 DEL 20/06/2005 - OSSERVAZIONI.

**Il Dirigente del Servizio Urbanistica**

**visto** il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Ceresole Reale, con deliberazione C.C. n. 11 del 20/06/2005, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);  
(Prat. n. 064/2005)

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 10 del 20/06/2005 di adozione;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, propone:

- la modifica della destinazione d'uso dell'area per servizi ed attrezzature a livello comunale "Sp1" (distributore di carburante), a seguito dell'alienazione e rilocalizzazione della stazione di servizio in area per attrezzature al servizio di insediamenti commerciali e turistico ricettive "SRA13" con capacità massima edificatoria pari a mc 600 ed altezza massima m 3,00 nel rispetto delle distanze dalla ex S.S. n. 460;
- l'individuazione di una nuova area per servizi ed attrezzature a livello comunale, "S53" destinata a parcheggio, in località Villa, di superficie pari a mq 1.160, su area attualmente agricola;
- l'integrazione al punto 3 dell'articolo n. 36 delle N.T.A. del P.R.G.C. "aree destinate ad uso agricolo - A" con la specificazione dell'altezza minima delle stalle, pari a m 3,00;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## **D E T E R M I N A**

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Ceresole Reale con deliberazione C.C. n. 11 del 20/06/2005, le seguenti osservazioni:
  - a) con riferimento alle modificazioni apportate all'offerta di aree per servizi pubblici, è indispensabile quantificare, ai fini del rispetto dei parametri di Variante parziale, che l'incremento delle stesse, non aumenti per più di 0,5 metri quadrati per abitanti, la quantità globale delle aree a servizi, come indicato dal quarto comma lett. c) del citato art. 17 della L.R. 56/77;
  - b) alla Variante, non risultano allegati gli elaborati recanti gli approfondimenti di carattere geologico; si ricorda, in merito, che le previsioni della Variante parziale devono comunque essere verificate ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP "Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici" e della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare stessa, datata dicembre 1999, la quale precisa che "... si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77." ;
  - c) con riferimento a quanto sopra, si ricorda, inoltre, che dal 1° ottobre 2003, decorrono le disposizioni di cui all'articolo 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, per i Comuni che non hanno provveduto all'adozione entro il 30 settembre 2003 del Progetto Preliminare di una Variante di adeguamento dello strumento urbanistico; nello specifico, visto anche le numerose problematiche idrogeologiche presenti nel territorio del Comune di Ceresole Reale, (... presenza di conoidi attivi, frane attive e quiescenti, esondazioni, dissesti morfologici e valanghe), si invita l'Amministrazione Comunale a verificare la congruità degli interventi proposti con le prescrizioni del sopraindicato P.A.I.;
  - d) si rileva, infine, che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Ceresole Reale la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, .....